

N. 2/12 CP.
CEON. 5375/13

Il Tribunale di Firenze
III sezione civile,
collegio fallimentare
riunito nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dr. Maria Grazia Damonte Presidente
Dr. Isabella Mariani Giudice rel.
Dr. Patrizia Pompei Giudice
Ha pronunciato il seguente

Decreto

sul reclamo avanzato da [REDACTED] contro il provvedimento del GD nel concordato preventivo [REDACTED] in liquidazione;

osservato che il GD del C.P. [REDACTED] in data 13 marzo 2013 disponeva il pagamento in favore della [REDACTED], attestatore del c.p., di € 10.000,00; che la professionista contestava tale liquidazione deducendo che il compenso previsto in sede di proposta di concordato, votato dai creditori, e successivamente ammesso e omologato non poteva formare oggetto di rideterminazione da parte degli organi della procedura;

rilevato che sono stati prodotti il ricorso per l'ammissione alla procedura e il parere del C.G. ex art. 180 l. fall. ;

osservato che attesa l'intervenuta omologa del concordato preventivo, non è nei poteri del GD modificare la proposta del debitore approvata dai creditori che, nel caso di specie contempla espressamente la previsione di un compenso pari a € 20.000,00 per l'attestatore;

il debito era infatti esposto tra le passività della società, di esso era stato informato il ceto creditorio che lo ha approvato nell'an e nel quantum; la procedura è stata omologata: non sussiste pertanto il potere del gd, di valutare la legittimità della richiesta del professionista atteso il potere che allo stesso compete esclusivamente in ordine al controllo sulla liquidazione del patrimonio e sulla soddisfazione del ceto creditorio e non relativamente all'accertamento del passivo: deve infatti ritenersi che da una parte nessuna contestazione è stata mossa sul credito da parte dei creditori ; dall'altra che, laddove il liquidatore intendesse contestare il credito dell'attestatore dovrebbe comunque operare l'accantonamento per l'intero ammontare, e in ogni caso investire in accertamento negativo il giudice ordinario non essendo certamente di competenza del gd l'accertamento del credito ;

il provvedimento 19 marzo 2013 di autorizzazione alla liquidazione per € 10584,00 oltre accessori a favore della [redacted] e quindi illegittimo e va revocato.


P.Q.M.

revoca il provvedimento 19 marzo 2013 del G.D. [redacted] di liquidazione a favore della [redacted] della somma di € 10584,00 oltre accessori.

Firenze 18 settembre 2013

Il Presidente

Dr MG Damonte



DEPOSITATO
IN CANCELLERIA

21/11/13

DIRETTORE AMM.VO

